

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N. 04 DEL 1° MARZO 2018**

Oggetto: O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione): attivazione procedura di nomina.

Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Direttore

Dott. Claudio Bartolini

.....

Firmato in originale

Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

.....

Firmato in originale

L'anno **DUEMILADICIOTTO** e questo giorno **PRIMO** del mese di **MARZO** alle ore **QUINDICI E QUINDICI** nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
GALLIGANI PIER LUIGI	PRESIDENTE SDS	XX	
BORGIOLO MARCO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
NICCOLI MARZIA	SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE		XX
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		XX
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO	XX	

Presiede la seduta **Pier Luigi Galligani**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Claudio Bartolini**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 20.07.2015 con la quale il Sindaco del Comune di Ponte Buggianese, Pier Luigi Galligani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 24/09/2014 con la quale è stata eletta la Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 13/04/2015, con il quale il Dott. Claudio Bartolini è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 149 del 05.10.2017 con il quale è disposta la revoca del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 9 del 27.01.2017, e la conseguente cessazione della sospensione dell'efficacia, con decorrenza dal giorno successivo all'adozione dello stesso decreto, 06 ottobre 2017, del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro, stipulato tra la Regione Toscana e il Dr. Paolo Morello Marchese e della cessazione dell'incarico del Dr. Emanuele Gori quale Commissario dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1201 del 09.10.2017 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, in cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;

Preso atto della nota prot.n. 138469 del 11.10.2017 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 291 del 10.03.2016, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "*organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale*" e "*organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale*";

Considerato che la SdS, con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall' 01.01.2011;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto “Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da parte della SDS della Valdinievole”;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro n. 385 del 20.03.2017 che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall'01.04.2017;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Premesso che:

- l'art. 10 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. prevede che: “La Giunta regionale individua procedure e modalità di valutazione della qualità delle prestazioni e dei percorsi assistenziali con particolare riferimento ai seguenti profili:

a) *risultati complessivi delle aziende sanitarie e delle società della salute in termini di appropriatezza, di soddisfazione dell'utenza e degli operatori, di economicità della gestione;*

b) *.....omissis.....;*

b bis) *risultati specifici raggiunti dalle società della salute per l'organizzazione e l'erogazione di attività di assistenza territoriale, di prestazioni ad alta integrazione socio-sanitaria e di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, individuate dalla programmazione regionale;*

- l'art. 2 “Attività d'indirizzo e controllo” del Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole approvato con atto dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 25.05.2011 stabilisce al comma 4 che “L'attività di controllo verrà disciplinata in osservanza al D. Lgs. 150/2009, nel rispetto delle normative vigenti e delle prerogative sindacali, e a quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della L. 40/2005 e s.m.i, mediante l'approvazione da parte della Giunta di uno specifico provvedimento avente per oggetto il Sistema di Valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale nonché il sistema di premialità e la valorizzazione del merito.

- l'articolo 30 dello Statuto “Nucleo di Valutazione” stabilisce che:

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs n. 165 del 2001 nonché dal D. Lgs n. 286 del 1999, presso la SdS della Valdinievole è istituito il Nucleo di Valutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta gestione delle risorse ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Più precisamente, il Nucleo di Valutazione svolge attività di valutazione del personale con incarico dirigenziale e non, avvalendosi anche dei risultati del controllo di gestione, e determina la quota di retribuzione di risultato annua spettante a ciascun soggetto avente responsabilità gestionale.

3. Modalità di funzionamento, composizione e compiti specifici del Nucleo di Valutazione sono definiti nel regolamento di programmazione e controllo della SdS della Valdinievole.

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

- il D. Lgs. n. 150/2009 il quale al Titolo II rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, ha introdotto alcune modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei

dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

Visti, in particolare:

- l'art. 7 del succitato Decreto legislativo, in base al quale: 1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'*articolo 14*, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9; c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis;

- l'art. 14 secondo cui: 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

Richiamati:

- l'art. 6 del DPR 9 maggio 2016 n. 105, che disciplina il riordino delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 24.06.14 n. 90, convertito con modificazioni con L. 11.8.14 n. 114, che reca nuove disposizioni in merito agli organismi indipendenti di valutazione, prevedendo l'introduzione di un apposito Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e disciplinando la fase transitoria nel rispetto delle modalità operative finora seguite;

- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che ha reso operativo, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 citato, al quale vengono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all'art. 2 del medesimo decreto; che ha istituito il suddetto Elenco nazionale, vincolante per le amministrazioni statali;

- la nota circolare n. 3550 del 19/1/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui precisa che non avrebbe più proceduto al rilascio di pareri in merito alla nomina degli OIV, lasciando autonomia agli enti territoriali in merito a tale requisito nella nomina dei componenti dei propri organismi;

- gli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni." come modificati dall'art. 11 del D. Lgs 74/2017 entrato in vigore il 22.06.2017, ed in particolare l'art. 14 bis dove viene disposto:

...”1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

.....omissis.....

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.”...

Considerato che si rende necessario nominare l'Organismo Indipendente di Valutazione, previa procedura comparativa, per il prossimo triennio 2018 – 2021, eventualmente rinnovabile una sola volta;

Preso atto delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell'OIV previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 02.12.2016:

“1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'Organo di indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa;

- L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo;

- Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza;

- Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti;

L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:

✗ a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;

✗ a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni;

- Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate;

- La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata”;

Preso atto, inoltre, che l'art. 10 del medesimo decreto prevede, in sede di prima applicazione e fino al 30/06/2017 (termine prorogato al 31/12/2017), l'inapplicabilità del requisito minimo di mesi sei per l'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui al citato art. 7, c. 3;

Visto l'art. 14 della legge 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, comma 2 bis che disciplina la composizione dell'OIV nel seguente modo: *“L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le Amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica”*;

Considerato che in attesa dei criteri che saranno definiti dal Dipartimento della Funzione pubblica e dell'accordo in sede di Conferenza unificata previsto dal nuovo art. 16 del D. Lgs. n. 150 /2009, ogni Ente può determinare la composizione del proprio organismo di valutazione;

Ritenuto che per il numero di dipendenti (inferiore a 250) e per il numero ridotto di dirigenti sia opportuno mantenere la forma monocratica dell'organismo, fatto salva la necessità di successivi adeguamenti in base agli accordi che verranno presi in sede di Conferenza unificata;

Ravvisata la necessità di attivare la procedura selettiva per l'individuazione del componente unico dell'OIV per il triennio 2018 – 2021;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di istituire in forma monocratica l'Organismo Indipendente di Valutazione, fatta salva la necessità di successivi adeguamenti in base agli accordi che verranno presi in sede di Conferenza unificata;
3. di demandare al Direttore della Società della Salute della Valdinievole l'avvio della procedura comparativa, tramite valutazione dei curricula ed eventuale colloquio, finalizzata alla nomina dell'OIV, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
4. di dare atto che la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione avverrà da parte del Presidente della Società della Salute della Valdinievole a seguito degli esiti della procedura comparativa di cui al punto 3;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
6. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Presidente del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
9. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pier Luigi Galligani
Firmato in originale

IL DIRETTORE
Claudio Bartolini
Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 02.03.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Pescia,

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, 01.03.2018

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini